

CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE

L'anno 2018 il giorno dieci del mese di Dicembre, a conferma degli accordi intercorsi, con la presente scrittura privata redatta in duplice copia tra:

- la **FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI "Don Salvatore D'Angelo"** con sede legale in Maddaloni (CE) alla Piazza Matteotti n.8 CF. 80005090610 in persona del Commissario Straordinario **dr. Felicio De Luca** domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- l'avvocato **ANTONIO PARLATI** nato a _____ il 16.05.1958

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) *L'avv. Antonio Parlati si impegna a prestare in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" attività di consulenza legale sia giudiziale che stragiudiziale in materia di diritto commerciale, diritto civile (con particolare riguardo alle problematiche legate alla materia contrattuale), al rapporto con i fornitori, istituti di credito, debitori e /o clienti, al recupero del credito in via giudiziale e stragiudiziale, alla stesura di pareri orali e/o scritti, evasione di corrispondenza avente particolare rilievo e contenuto, corrispondenza telefonica, sessioni informative presso lo studio e presso l'azienda, risoluzione di problematiche relative al recupero credito e corrispondenza con i clienti inadempienti, assistenza alla stipula di contratti di fornitura merci, di somministrazione, e quant'altro direttamente collegato con l'attività della Fondazione, se non già demandato ad altro legale. ******

Articolo 2) *L'attività di cui all'art.1 sarà altresì prestata dal professionista in favore dei seguenti ulteriori Istituti comunque collegati alla Fondazione, anche se aventi diverso e proprio Codice Fiscale e cioè: l'Istituto Tecnico Aeronautico, l'Istituto Tecnico Industriale, il Liceo Linguistico Europeo, la Scuola Superiore Mediatori Linguistici, L'IPSAR. ******

Articolo 3) *L'attività di consulenza sarà liberamente svolta presso il domicilio dell'avv. Parlati. Quest'ultimo potrà avvalersi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati ecc.) e collaboratori nell'esercizio della attività svolta in favore della Fondazione e degli altri Istituti. Le prestazioni sopra indicate non saranno garantite dall'Avv. Parlati o da suo altro collaboratore e/o sostituto solo nei giorni festivi. ******

Articolo 4) L'Avv. Parlati o altro delegato di studio garantirà la sua presenza presso la sede della Fondazione -su espressa richiesta della stessa- per otto ore al mese, suddivise in due giornate lavorative di quattro ore cadauna, da concordarsi tra le parti sulla base delle reciproche esigenze lavorative. Le sessioni informative presso lo studio dell' Avv. Parlati, viceversa, potranno essere stabilite in numero illimitato, nei giorni in cui è prevista la presenza del medesimo avvocato in studio, sulla base delle rispettive esigenze lavorative, previo appuntamento telefonico.*****

Articolo 5) La presente convenzione avrà durata di mesi undici dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 (con esclusione del mese di Agosto) e si intenderà automaticamente risolto alla fine del periodo a meno che non intervenga una nuova convenzione da stipularsi tra le parti su contenuti da concordare. *****

Articolo 6) Il corrispettivo dovuto dalla Fondazione Villaggio dei ragazzi "Don Salvatore D'Angelo" all'avv. Antonio Parlati per l'attività di consulenza svolta, di cui all'articolo 1, è determinato in complessivi € 2.000,00 (due mila euro) al mese, oltre I.V.A. e C.N.A.P nonché del rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute (a mero esempio, oltre a tutte le spese giudiziali, di soggiorno e di alloggio per attività svolta fuori dal domicilio, ecc.) le quali saranno documentate mediante esibizione di fatture intestate alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi. *****

Articolo 7) Il corrispettivo di cui all'art.6 che precede sarà corrisposto dalla Fondazione all'avv. Parlati entro l'ultimo giorno di ogni mese, mediante cassa e/o bonifico bancario, alla ricezione della relativa fattura. *****

Articolo 8) Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di S. Maria Capua Vetere. **

Articolo 9) Per tutto quanto non previsto le parti si rifanno alla normativa vigente in tema di prestazione di opera professionale. *****

LA FONDAZIONE
Il Commissario Straordinario
Della FONDAZIONE
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
"Don Salvatore D'Angelo"
Il Commissario Straordinario
Dott. De Luca Felice

IL PROFESSIONISTA

(avv. Antonio Parlati)

